



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Ufficio: Segretario/Direttore Generale

TEL. (0922) 593241 - FAX (0922) 596497

e-mail: segretariogenerale@provincia.agrigento.it

N° Protocollo:.....

Del.....

OGGETTO: Direttiva n. 13 del 31.10.2019. Ferie dipendenti.

A TUTTI I SIGG DIRIGENTI

A TUTTI I SIGG TITOLARI DI PO

e, p.c. AL SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

Nell'ambito dell'attività di sovrintendenza e coordinamento, si ritiene necessario dettare, pur nella rigidità della norma, alcune regole al fine di assicurare omogeneità applicativa, all'interno dell'Ente, dell'art.28 del ccnl del 18.05.2018 che disciplina l'istituto delle ferie.

Le ferie, come da disposizioni contrattuali vigenti, devono essere fruite entro il 31 dicembre dell'anno in cui esse maturano.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

Ai fini della corretta interpretazione e a supporto della normativa si riportano, di seguito gli orientamenti applicativi Aran:

“Fermo rimanendo il principio che l'effettivo godimento delle ferie è comunque condizionato dalle esigenze di servizio, il dipendente non ha, in linea di principio, l'onere di documentare alcunché, potendosi limitare a chiedere il rinvio per esigenze personali”.

“Che le esigenze personali non necessariamente si identificano con impedimenti personali di carattere soggettivo o oggettivo. Pertanto, l'amministrazione dovrà limitarsi a valutare la possibilità di accogliere la domanda in relazione alle esigenze di servizio”.

“Pertanto, qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all'anno successivo e non deve trattarsi quindi necessariamente di impossibilità di fruizione delle stesse da parte dell'interessato”.

"In tale contesto normativo, il diritto del dipendente è soggetto al solo limite espressamente previsto delle esigenze di servizio che possono condizionare la fruizione delle ferie entro il 30 aprile dell'anno successivo, senza valutazione da parte dell'amministrazione dei motivi addotti dal dipendente ai fini del rinvio".

Per evitare che un numero eccessivo di giornate di ferie rinviate al primo quadrimestre dell'anno successivo determinino, in tale periodo, lo svuotamento degli uffici e rendano difficoltosa l'erogazione dei servizi, è opportuno fissare un numero massimo di giornate di ferie rinviabili per esigenze del lavoratore. Tale numero può essere, ragionevolmente, fissato in 10 giorni per i dipendenti a tempo pieno ed in un numero proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo determinato.

La fruizione delle ferie oltre il 30 aprile può avvenire esclusivamente per motivi di servizio. Tali motivi, nell'atto di rinvio, devono essere assolutamente esplicitati, dal dirigente, e non richiamati genericamente.

**Il Segretario/Direttore Generale
(Dott.ssa Caterina Maria Moricca)**

